

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUSSETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1982

Interpretazione autentica dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, recante revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 31 della legge n. 270 del 1982, che detta norme per la sistemazione del personale precario della scuola statale, ha reso giustizia quasi completa a tutti quei valentissimi insegnanti elementari che, pur inclusi nella graduatoria di merito dell'ultimo concorso (del 1975) per avere conseguito un punteggio non inferiore ai sette decimi, non erano stati proclamati vincitori non solo a cagione della estrema limitatezza del numero dei posti in concorso, ma anche per gli artifici che furono posti in atto dai soliti furbi, col favore di norme estremamente permissive al riguardo.

Così ora quegli insegnanti hanno la possibilità di ritentare la prova concorsuale in posizione di notevole vantaggio, essendo pre-

vista espressamente in loro favore una riserva di non meno del 50 per cento dei posti messi a concorso; di più, essi possono tranquillamente attendere che maturi il tempo della loro automatica immissione nei ruoli, sia pure a scaglioni, a partire dal 1985.

Ma, inspiegabilmente ed inopportunamente, l'articolo 31 esige che, alla condizione soggettiva or detta della votazione non inferiore ai sette decimi nell'ultimo concorso, si associ un'altra obiettiva condizione, quella del servizio prestato per almeno 180 giorni, anche non continuativi, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981.

Una pericolosa e assurda discriminazione, questa, che rischia di scaricare cinicamente sull'insegnante le conseguenze della diffusa disoccupazione intellettuale, addebitandogli

assurdamente la responsabilità primaria non già solo della perdurante e lungamente patita sua condizione di disoccupato, ma anche quella di ritrovarsi come un quasi-fallito per l'impossibilità che gliene deriva di beneficiare delle provvidenze di una legge che, tra l'altro, tende ad evitare la formazione di un ulteriore precariato; diversamente da quanto accade ai più fortunati che — pur nelle medesime condizioni — hanno potuto strappare qualche giorno o mese di supplenza nei sei anni decorsi.

Questo non è un criterio civile di individuazione dei meriti e di premiazione delle capacità professionali, ma assume quasi le sembianze di una persecuzione in danno dei meno fortunati, contro ogni indefettibile principio di parità morale e giuridica di

tutti i membri di una società civile di fronte alla legge.

Tutt'al più, se proprio si vuole accertare l'esistenza di un rapporto continuativo, comunque articolato, tra codesti valenti docenti e la struttura scolastica per tutto l'arco dei sei anni decorsi, si potrebbe accostare alla condizione del punteggio non inferiore ai sette decimi nell'ultimo concorso quella della presentazione di domande di supplenza o, comunque, di insegnamento nella scuola statale, continuativamente, negli ultimi sei anni, indipendentemente dalla sorte più o meno fortunata arrisa alle medesime.

Perciò si propone il seguente disegno di legge, ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge n. 270 del 1982.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli insegnanti, che abbiano conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano presentato continuamente domanda per incarichi, supplenze o, comunque, per l'insegnamento nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, sono parificati ad ogni effetto a quelli indicati dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, come aventi titolo per beneficiare della complessiva disciplina dettata dall'articolo stesso.